Circolare di approfondimento n. 12 del 04 febbraio 2021

SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)
LE NUOVE REGOLE PER L'INVIO DEI DATI
PROROGA SCADENZE DI TRASMISSIONE

(Decreto MEF del 19.10.2020 – Decreto Ministeriale del 29.01.2021)

Con Decreto Ministeriale del 29.01.2021, vengono ridefinite le scadenze di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. Di seguito vengono riepilogati i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema T.S., le novità 2020-2021 e le nuove scadenze di invio.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI AL S.T.S.

Sono obbligati all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:

- ***Farmacie pubbliche e private;***
- ***Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari;***
- ***Iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;***
- ***Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;***
- ***Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);***
- ***Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;***
- ***Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;***
- ***Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;***
- ***Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;***
- ***Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;***
- ***Esercizi commerciali (Parafarmacie);***
- ***Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;***
- ***Strutture sanitarie militari;***
- ***Iscritti all'Ordine nazionale dei Biologi;***
- ***Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:***
  - ✓ ***Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;***
  - ✓ ***Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;***
  - ✓ ***Tecnico ortopedico;***
  - ✓ ***Dietista;***
  - ✓ ***Tecnico di neurofisiopatologia;***
  - ✓ ***Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;***
  - ✓ ***Igienista dentale;***
  - ✓ ***Fisioterapista;***
  - ✓ ***Logopedista;***

- ✓ ***Podologo;***
- ✓ ***Ortottista e assistente di oftalmologia;***
- ✓ ***Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;***
- ✓ ***Tecnico della riabilitazione psichiatrica;***
- ✓ ***Terapista occupazionale;***
- ✓ ***Educatore professionale;***
- ✓ ***Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;***
- ✓ ***Assistente sanitario.***

- ➢ ***Farmacia interna all'associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).***

NOVITA' PREVISTE DAL DECRETO DEL M.E.F.

Il Decreto del MEF prevede:

- ➢ ***per le spese sostenute a decorrere dal primo gennaio 2020;***
- ➢ ***che i soggetti di cui sopra, tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;***
- ➢ ***relativamente ai dati dei documenti fiscali da loro emessi nei confronti dei propri clienti:***
  - ✓ ***alla trasmissione dei medesimi dati;***
  - ✓ ***compresa l'indicazione delle modalità di pagamento da parte dei propri clienti;***

NUOVI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con Decreto Ministeriale del 29.01.2021 vengono ridefinite le scadenze di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema T.S.:

- ➢ ***entro l' 8 febbraio 2021 per le spese sostenute nel 2020;***
- ➢ ***entro il 31 luglio 2021 per le spese sostenute nel I° semestre 2021;***
- ➢ ***entro il 31 gennaio 2022 per le spese sostenute nel II° semestre 2021;***
- ➢ ***entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal I° gennaio 2022.***

SISTEMA TESSERA SANITARIA 2020

A partire dal I° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

- ➢ ***L'indicazione delle modalità di pagamento.***

SISTEMA TESSERA SANITARIA 2021

A partire dal I° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema T.S. provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

- ➢ ***L'indicazione delle modalità di pagamento (già previsto dal 2020);***
- ➢ ***L'indicazione del tipo documento fiscale:***
  - ✓ ***"D" documento commerciale;***
  - ✓ ***"F" fattura.***
- ➢ ***L'indicazione dell'aliquota ovvero natura Iva dell'operazione;***

- ***L'indicazione dell' "esercizio dell'opposizione" da parte del cittadino alla messa a disposizione dei suoi dati all'Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata.***

ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO

L'art. 3 del D.M. 31.07.2015 concede al cittadino la **possibilità di opporsi** alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- ***L'opposizione può essere esercitata anche con semplice comunicazione verbale;***
- ***Il soggetto obbligato all'invio dei dati al Sistema T.S. deve annotare sia sulla propria copia del documento commerciale o fattura, sia sull'originale da consegnare al cliente, la seguente dicitura:***
  - ✓ ***"il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema T.S. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.07.2015".***

INVIO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema T.S. che per certificare le operazioni di vendita utilizzano l' R.T. – Registratore Telematico (**farmacie, ottici, sanitarie**…) hanno l'obbligo, dal 2021:

- ***Di comunicare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema T.S.;***
- ***Utilizzando l' R.T. – Registratore Telematico;***
- ***Inviando i dati giornalieri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.***

FATTURE EMESSE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO CON PAGAMENTO NELL'ANNO SUCCESSIVO

I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema T.S. tenendo conto della data di avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell'anno precedente (**c.d. criterio di cassa**).

SPESE SANITARIE PAGATE IN NOME E PER CONTO DELL'ASSISTITO

Le spese sanitarie vanno comunicate al Sistema T.S. anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato "in nome e per conto" dell'assistito da parte delle Assicurazioni o dei Fondi Sanitari (c.d. pagamento in convenzione diretta) ed il documento di spesa sia intestato all'assistito. Se il documento di spesa fosse invece intestato direttamente all'Assicurazione o al Fondo che ne ha sostenuto il pagamento.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it